

DELIBERA DEL PRESIDENTE

n. 5 del 4/05/2023

Oggetto: affidamento annuale, del servizio di gestione del periodico d'immagine denominato "Aci Pocket" e delle attività ad esso connesse.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il Piano di Comunicazione dell'Automobile Club Bari Bat 2020-2023, che ricomprende al proprio interno la creazione di un *house organ* in modalità *web*;

Dato atto che la presenza costante sui mezzi di informazione costituisce uno strumento imprescindibile per affermare il ruolo dell'Automobile Club di fronte alle Istituzioni ed ai cittadini;

Dato atto che con Delibera del Presidente n. 1 del 14 febbraio 2020 è stato affidato il servizio di realizzazione di un periodico d'immagine, nonché di altre prestazioni connesse e collegate, nei confronti della Bitrecall S.r.l.;

Dato atto dell'ottimo grado di soddisfazione dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio reso dal suddetto operatore;

Dato atto che, trattandosi di un servizio di natura sperimentale, si rende opportuno che lo stesso sia nuovamente affidato nei confronti della Bitrecall S.r.l., poiché l'Ente possa valutare nel medio periodo l'opportunità o meno di continuare ad affidare tale servizio;

Dato atto che per valutare l'opportunità di continuare ad affidare il servizio è necessario quindi dare continuità alle prestazioni così come fino ad oggi rese;

Dato altresì atto che le conoscenze acquisite da parte del suddetto operatore economico non sono immediatamente sostituibili e che l'urgenza di provvedere non consente di individuare un diverso operatore economico oppure di svolgere una procedura comparativa tra più operatori economici;

Dato atto che l'urgenza di provvedere è determinata dal fatto che, in base all'attuale contratto, non è più possibile derogare nuovamente il servizio, nonché dal fatto che il servizio, per la propria natura, deve essere assicurato senza soluzione di continuità;

Ritenuto opportuno, per le ragioni di cui sopra, derogare al principio della rotazione, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

Considerato che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come “*Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell’evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);*

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

Dato atto che l’Ente ha richiesto all’operatore economico un’apposita autodichiarazione (**doc. a**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;

Dato atto che l’Ente - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 - ha verificato i requisiti dichiarati nell’autocertificazione provvedendo:

- in data 10/05/2022 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità;

Dato atto che l’urgenza di provvedere non consente di attendere l’esito delle verifiche non ancora pervenute che, tuttavia, condizionano in via risolutiva il presente affidamento;

Vista la disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D.lgs 50 del 2016 introdotta dall’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120 del 2020, così come modificata dal D.L. 77 del 2021;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DELIBERA

di autorizzare:

- l'affidamento del servizio di gestione del periodico d'immagine denominato "AciPocket" e delle attività ad essa connesse nei confronti della **Bitrecall S.r.l.** (P.IVA 07770570724);
- il valore dell'affidamento, come importo massimo e senza garanzia di quantità minime, è pari ad € **33.000,00, oltre IVA** per l'intera durata dell'affidamento pari a 12 mesi;
- l'acquisizione del codice Smart CIG pari al valore dell'affidamento;
- il Direttore dell'Ente, dott.ssa Maria Grazia De Renzo, **di provvedere** alla stipula del contratto attraverso l'acquisto del prodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Ranieri